

GUIDA FISAC

Previdenza **Generale** 2025



Nel segno dei diritti

FEDERAZIONE
ITALIANA
SINDACATO
ASSICURAZIONI
CREDITO

Guida alla Previdenza Generale **2025**

A cura di Giampiero Reccagni

INDICE

1 UN PO' DI STORIA	1
2 LA CONTRIBUZIONE	3
2.1 L'ESTRATTO CONTO CONTRIBUTIVO	6
3 IL DIRITTO ALLA PENSIONE.....	7
3.1 LAVORATORI CON CONTRIBUTI AL 31 DICEMBRE 1995	7
3.2 LAVORATORI ASSUNTI DOPO IL 31 DICEMBRE 1995.....	9
4 DECORRENZA DELLA PENSIONE.....	10
5 LE ECCEZIONI ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA E LE MODIFICHE APPORTATE DAL 2017 AD OGGI	11
5.1 DISPOSIZIONI ECCEZIONALI	12
5.2 APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA PREVIGENTE	12
5.3 LEGGI DI BILANCIO 2017 E 2018.....	13
5.4 LE LEGGI DI BILANCIO DAL 2019 AL 2025.....	16
6 IL CALCOLO DELLA PENSIONE	19
6.1 CALCOLO CON IL SISTEMA RETRIBUTIVO	20
6.2 CALCOLO CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO	20
7 LA RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI	21
8 INABILITÀ E INVALIDITÀ	21
8.1 LA PENSIONE DI INABILITÀ	21
8.2 L'ASSEGNO DI INVALIDITÀ.....	22
9 LA PENSIONE AI SUPERSTITI	23

1 UN PO' DI STORIA

IL sistema previdenziale pubblico affonda le proprie radici alle origini della storia unitaria dell'Italia: infatti si eredita la legislazione piemontese in materia di pensioni per i dipendenti civili e militari dello Stato e viene istituita, nel 1898, la "Cassa Nazionale di Previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai" cui era possibile aderire su base volontaria.

La prima metà del secolo scorso vede l'attuazione di numerosi interventi a sostegno del lavoro dipendente, a partire dall'obbligatorietà dell'adesione alla Cassa Nazionale di Previdenza, che diventa nel 1933 l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale - INPS, all'introduzione dell'indennità di licenziamento - l'attuale TFR -, degli assegni familiari e della pensione di reversibilità per i superstiti. In quegli anni si stabilisce anche la ripartizione dei contributi versati a favore dell'INPS con 2/3 a carico del datore di lavoro ed 1/3 a carico del lavoratore e, a seguito dell'inflazione bellica e della conseguente perdita di potere d'acquisto delle pensioni, il passaggio dal sistema a capitalizzazione a quello a ripartizione.

Lo sviluppo economico post-bellico consente una politica previdenziale più "generosa", con interventi economici e normativi a favore dei pensionati: tredicesima mensilità, trattamento minimo di pensione, assicurazione obbligatoria estesa ai lavoratori autonomi, pensione sociale quale trattamento minimo per tutti i lavoratori. Inoltre, si introduce la pensione di anzianità connessa al versamento di 35 anni di contributi, indipendentemente dall'età del lavoratore.

La crisi economica e demografica che inizia a manifestarsi dalla fine degli anni '80 impone una revisione del sistema pensionistico e, a partire dal 1992, viene avviato il riordino del sistema previdenziale dei lavoratori pubblici e privati, configurando di fatto l'attuale sistema pensionistico che può essere definito misto, con:

- la **PREVIDENZA OBBLIGATORIA DI BASE** (cosiddetto "primo pilastro"),
- la **PREVIDENZA COMPLEMENTARE** (cosiddetto "secondo pilastro"), costituita dai *fondi pensione* che hanno il compito di integrare la pensione di base,
- la **PREVIDENZA INTEGRATIVA INDIVIDUALE** (cosiddetto "terzo pilastro") costituita dalle *polizze vita previdenziali* o da piani di accumulo dei fondi comuni di investimento.

Da allora si sono susseguiti interventi di riforma del sistema pensionistico:

- D.Lgs. 503/1992 (riforma Amato), che ha attuato un graduale incremento dell'età pensionabile,
- L. 335/1995 (riforma Dini), che ha introdotto il sistema di calcolo "contributivo",
- L. 449/1997 (riforma Prodi), che ha accelerato la fase transitoria di aumento degli anni necessari per la pensione di anzianità,
- L. 243/2004 (riforma Maroni), che ha allungato l'età pensionabile (cosiddetto "scalone"),
- L. [247/2007](#) (riforma Prodi), che ha rivisto i requisiti per il diritto a pensione, superando lo "scalone" e introducendo il "sistema delle quote",
- L. [122/2010](#) (riforma Sacconi), che ha modificato la decorrenza della pensione con la cosiddetta "finestra mobile" dopo 12 mesi dalla maturazione del diritto, ha previsto un immediato innalzamento dell'età per la pensione di vecchiaia per le lavoratrici dipendenti nel pubblico impiego e ha introdotto l'adeguamento alla speranza di vita dei requisiti

dell'età anagrafica per il diritto a pensione,

- [L. 111/2011](#), che ha ulteriormente allungato le finestre di uscita per le pensioni di anzianità,
- [L. 148/2011](#), che ha anticipato l'innalzamento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia per le lavoratrici del settore privato,
- [L. 214/2011](#) (riforma Fornero), che ha sancito il passaggio al sistema di calcolo "contributivo" per le pensioni, innalzato l'età per la pensione di vecchiaia, eliminato sostanzialmente le pensioni di anzianità introducendo la pensione "anticipata", abolito le "finestre".

La [Legge di Bilancio 2017](#) ha introdotto, anche in via sperimentale, alcune possibilità di percepire anticipatamente la pensione o di cessare anticipatamente il rapporto di lavoro: APE volontaria, APE sociale, beneficio per lavoratori precoci e per lavori usuranti.

La [Legge di Bilancio 2018](#) ha previsto l'ampliamento delle mansioni gravose per l'accesso all'APE sociale, ai benefici per i lavoratori precoci e per l'esenzione dall'innalzamento dell'età pensionabile previsto dal 2019 per effetto dell'adeguamento alla speranza di vita. Ha inoltre previsto la riduzione del requisito contributivo utile all'accesso all'Ape sociale per le lavoratrici madri (12 mesi di "sconto" per ogni figlio, nel limite massimo di 2 anni di riduzione).

Il [D.L. 4/2019](#), convertito con modificazioni dalla [Legge 26/2019](#), ha introdotto il trattamento di pensione anticipata Quota 100, ha "congelato" dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026 gli adeguamenti alla speranza di vita del requisito contributivo previsto per la pensione "anticipata" ed ha introdotto nuovamente la cosiddetta "Opzione donna".

La [Legge di Bilancio 2020](#) e la [Legge di Bilancio 2021](#) hanno confermato le precedenti misure adottate ed hanno prorogato di un anno l'Opzione donna".

La [Legge di Bilancio 2022](#) ha introdotto il trattamento di pensione Quota 102 in sostituzione di Quota 100, ha rinnovato per un ulteriore anno l'"Opzione Donna" ed ha rinnovato l'APE sociale con un ulteriore ampliamento delle platee aventi diritto alla prestazione.

La [Legge di Bilancio 2023](#) ha introdotto il trattamento di pensione Quota 103 con un incentivo alla permanenza in servizio, ha limitato le possibilità di accesso alla pensione con l'"Opzione Donna" ed ha rinnovato per un ulteriore anno l'APE sociale.

La [Legge di Bilancio 2024](#) ha confermato, con ulteriori penalizzazioni, Quota 103, ha aumentato di un anno l'età anagrafica prevista per l'"Opzione Donna" (da 60 anni a 61), ha prorogato per un ulteriore anno l'APE sociale, aumentando comunque il requisito anagrafico previsto da 63 anni a 63 anni e cinque mesi, ha modificato i limiti di importo della pensione per i "contributivi puri", cioè i soggetti privi di anzianità al 31.12.1995 ed ha introdotto importanti penalizzazioni per gli assicurati presso **le ex casse di previdenza amministrate dal Tesoro** (CPDEL, CPI, CPS e CPUG) in possesso di **meno di 15 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995** e che **hanno maturato o matureranno i requisiti per la pensione anticipata dal 1° gennaio 2024**.

La [Legge di Bilancio 2025](#) proroga le vigenti vie d'uscita anticipate: opzione donna, quota 103, Ape sociale. Torna il trattenimento in servizio per i dipendenti pubblici che potrà essere concesso, d'accordo con l'interessato, **sino al 70° anno**. Aumenta il beneficio in busta paga per chi, avendo

62 anni e 41 anni di contributi, decide di rinviare il pensionamento. La quota di contributi che si potrà chiedere in busta paga (il 9,19% della retribuzione di regola) diventa esentasse.

2 LA CONTRIBUZIONE

Il diritto e la misura delle pensioni dipendono dall'anzianità contributiva, cioè dalla consistenza della posizione assicurativa individuale.

Le posizioni assicurative sono costituite da diversi tipi di contribuzione:

- contributi obbligatori
- contributi figurativi
- contributi da riscatto
- contributi da ricongiunzione
- contributi volontari.

I **contributi "obbligatori"**, in quanto dovuti per legge¹, sono calcolati sulla retribuzione lorda del lavoratore dipendente.

Il prelievo dei contributi avviene direttamente dalla busta paga a cura del datore di lavoro, che provvede anche al relativo versamento mensile all'Inps.

Le aliquote contributive sono le seguenti:

retribuzione lorda annua (valori 2025)	% lavoratore	% azienda ²	% aliquota complessiva
sino a € 55.448,12	9,19 ³	23,81	33%
per la quota oltre € 55.448,12	10,19	23,81	34%

La previdenza obbligatoria è una galassia ancora popolata di enti con regole e prestazioni non omogenee, destinati ai diversi settori professionali esistenti nel mondo del lavoro.

*In questa guida tratteremo in particolare le norme relative ai **lavoratori dipendenti** inseriti nella gestione INPS.*

¹ In Italia, dal 1920, tutti coloro che lavorano sono obbligati ad assicurarsi contro i "rischi" di invalidità, vecchiaia e morte.

² A carico dell'azienda ci sono anche le contribuzioni per le altre assicurazioni (disoccupazione, assegni familiari, ecc.).

³ La [Legge di Bilancio 2022](#) ha introdotto una riduzione dello 0,8 % della contribuzione, SOLO per l'anno 2022, per i lavoratori dipendenti con retribuzione imponibile previdenziale fino a 35mila euro all'anno (2.692 euro lordi al mese). Con il [decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 \(decreto Aiuti-bis\)](#), la riduzione della quota contributiva a carico dei lavoratori è stata innalzata a 2 punti percentuali per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2022. La [Legge di Bilancio 2023](#) ha prorogato il taglio del cuneo fiscale del 2% per redditi fino a 35mila euro ed ha innalzato la riduzione al 3% per redditi fino a 25mila euro. La [Legge di Bilancio 2024](#) ha innalzato le aliquote di decontribuzione rispettivamente al 6% ed al 7%. La [Legge di Bilancio 2025](#) elimina l'esonero contributivo generalizzato sulla quota IVS a carico dei dipendenti e rende invece strutturale quello parziale previsto in favore delle lavoratrici, madri di due o più figli.

<i>Per gli apprendisti</i>			
	5,84	11,61	17,45%

<i>Per i lavoratori con il solo sistema contributivo</i>			
per la quota oltre € 120.607,2 ⁴	nessuna	nessuna	nessuna

Riepiloghiamo brevemente le altre tipologie di contribuzione, rinviando ogni informazione e assistenza ai rappresentanti FISAC e al Patronato sindacale INCA-CGIL⁵:

- **contributi figurativi**: sono contributi accreditati, senza onere a carico del lavoratore, per periodi durante i quali non ha prestato attività lavorativa a “causa di forza maggiore” prevista dalla legge o ha percepito un'indennità a carico dell'Inps (es. congedo per maternità, congedo parentale, permessi [L.104/92](#), servizio militare, permessi per donazione sangue, ecc.);
- **contributi da riscatto**: sono contributi che vengono accreditati a seguito dell'accoglimento di specifica domanda da parte del lavoratore di coprire periodi altrimenti privi di contribuzione (es. riscatto del periodo di laurea, dell'aspettativa non retribuita usufruita successivamente al 31.12.1996 e prevista da leggi e contratti, dell'aspettativa per gravi motivi familiari, ecc.). Il riscatto è sempre a titolo oneroso e si perfeziona con il pagamento di un importo, cosiddetta “riserva matematica”, corrispondente agli oneri che l'Inps assume con il riconoscimento dei periodi riscattati;
- **contributi da ricongiunzione**: sono contributi accreditati a favore del lavoratore che ha chiesto l'unificazione, cioè la “ricongiunzione”, di tutti i suoi contributi presso un unico fondo (es. dalla gestione lavoratori autonomi al fondo pensioni lavoratori dipendenti, ecc.). Lo scopo è quello di ottenere un unico trattamento pensionistico calcolato su tutti i contributi versati nell'arco della vita lavorativa. Dal 1/7/2010 la ricongiunzione è sempre a titolo oneroso⁶;
- **contributi volontari**: i versamenti volontari possono essere effettuati dai lavoratori che hanno cessato o sospeso l'attività lavorativa (es. periodi di aspettativa non retribuita prevista da leggi e contratti), con lo scopo di perfezionare i requisiti necessari per raggiungere il diritto a pensione e per incrementare l'importo del trattamento pensionistico a cui si avrebbe diritto (es. nel caso di contratto di lavoro a part-time). Il costo dei versamenti volontari è pari 33%⁷ della retribuzione imponibile delle ultime 52 settimane di contribuzione obbligatoria anche non consecutive.

Disposizioni legislative del 2006 hanno previsto la “**totalizzazione dei contributi**”, vale a dire la possibilità di riunire, senza oneri, i contributi versati in diverse gestioni pensionistiche. In questo modo si permette l'acquisizione del diritto ad un'unica pensione a quei lavoratori che hanno

⁴ Massimale di retribuzione pensionabile oltre il quale non maturano diritti di pensione e non si versano contributi (tetto pensionistico).

⁵ L'indicazione delle Sedi del Patronato INCA CGIL è reperibile sul sito <http://www.inca.it>

⁶ Circolare INPS n. 126 del 24/9/2010 Punto 2

⁷ Circolare INPS n. 12/2017 Punto 1

versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali e che altrimenti non potrebbero utilizzare tutta o in parte la contribuzione versata⁸.

La [Legge di Bilancio 2017](#) ha inoltre introdotto il **cumulo gratuito** dando la possibilità ai lavoratori di cumulare i contributi maturati presso diverse gestioni previdenziali, ai fini del diritto ad un'**unica pensione**. Con il cumulo gratuito, rispetto alla totalizzazione, la pensione viene calcolata con il sistema misto, quindi con calcolo retributivo pro quota, più favorevole rispetto a quello contributivo.

Maggiorazione dell'anzianità contributiva

Hanno diritto ad una maggiorazione dell'anzianità contributiva utile ai fini del diritto a pensione:

- i lavoratori non vedenti, coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, hanno diritto ad una maggiorazione di 4 mesi per ogni anno di attività svolta⁹;
- i lavoratori invalidi, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74%, ed i lavoratori sordomuti hanno diritto ad una maggiorazione contributiva di 2 mesi ogni anno di lavoro, fino ad un massimo di 5 anni¹⁰.

La maggiorazione dell'anzianità contributiva è utile anche ai fini del calcolo della pensione per la quota retributiva¹¹.

Esonero contributivo per le mamme lavoratrici

La [Legge di Bilancio 2024](#) ha riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice.

Alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, l'esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali della lavoratrice è invece riconosciuta per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.

La [Legge di Bilancio 2025](#) rende strutturale – modificandone la disciplina – la misura prevista dalla legge di Bilancio per il 2024. Dal 2025, è previsto un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per IVS, a carico del lavoratore per le lavoratrici, madri di due o più figli, dipendenti e autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi

⁸ In questo caso continua ad applicarsi la disciplina delle "finestre mobili".

⁹ [Legge 113/85 Art. 9 Indennità di mansione Comma 2](#)

¹⁰ [Art. 80 comma 3 legge 388/00.](#)

¹¹ Il comma 209 della [Legge di Bilancio 2017](#) stabilisce che **per i centralinisti telefonici non vedenti** la maggiorazione dell'anzianità contributiva risulta utile anche all'incremento dell'età anagrafica a cui applicare il coefficiente di trasformazione per il calcolo della quota di pensione nel sistema contributivo. Negli altri casi, la maggiorazione convenzionale non assume rilevanza nel calcolo della quota di pensione contributiva, in quanto nel calcolo contributivo l'importo della quota di pensione è determinato moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all'età al momento del pensionamento.

d'impresa in contabilità ordinaria, redditi d'impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario. Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico. L'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo e, a decorrere dal 2027, per le madri di tre o più figli, spetterà fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. Per gli anni 2025 e 2026, l'esonero non spetterà alle lavoratrici beneficiarie dell'esonero contributivo previsto dalla scorsa Legge di Bilancio 2024. L'esonero spetterà a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all'importo di 40.000 euro su base annua (salvo per le lavoratrici autonome, per cui si prevede uno specifico strumento di valutazione) e resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio, con decreto ministeriale, saranno disciplinate la misura dell'esonero, le modalità per il riconoscimento dello stesso e le procedure per il rispetto del limite di spesa.

2.1 L'ESTRATTO CONTO CONTRIBUTIVO

L'estratto conto Inps è la "fotografia" della vita assicurativa del lavoratore, dove sono indicati tutti i contributi da lavoro, figurativi, ricongiunti, volontari e riscattati.

L'estratto conto consente al lavoratore di verificare l'esattezza delle registrazioni che lo riguardano e di segnalare tempestivamente eventuali discordanze o inesattezze.

Come controllare l'estratto conto?

Per i dipendenti privati la registrazione dei contributi avviene di norma in settimane:

- *5 settimane equivalgono a un mese,*
- *9 a due mesi,*
- *13 a tre mesi,*
- *26 a sei mesi,*
- *52 a un anno.*

Le contribuzioni previdenziali si prescrivono trascorso il termine di 5 anni e pertanto non possono più essere versate dal datore di lavoro.

Se il lavoratore è vicino alla pensione, può richiedere l'**ECOCERT**, cioè l'estratto conto certificativo: è un documento analitico che vale come certificato della posizione assicurativa.

Per richiedere online l'estratto conto, occorre accedere al sito www.inps.it tramite **SPID** (Sistema Pubblico Identità Digitale), **CIE** (Carta di Identità Elettronica) e **CNS** (Carta Nazionale dei Servizi).

3 IL DIRITTO ALLA PENSIONE

A decorrere dal **1° gennaio 2012** i lavoratori possono accedere al pensionamento con le due seguenti prestazioni¹²:

- **PENSIONE DI VECCHIAIA**
- **PENSIONE ANTICIPATA**

La maturazione del diritto si differenzia anche in base alla presenza o meno di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995:

- **lavoratori che hanno contributi previdenziali versati al 31 dicembre 1995 (che hanno iniziato a lavorare prima del 1° gennaio 1996);**
- **lavoratori che hanno contributi previdenziali versati dopo il 31 dicembre 1995 (che hanno iniziato a lavorare dopo il 1° gennaio 1996).**

I requisiti anagrafici e contributivi per il diritto a pensione saranno adeguati – con cadenza triennale fino al 2019 e biennale in seguito - alla speranza di vita accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica e validata dall'Eurostat¹³.

3.1 LAVORATORI CON CONTRIBUTI AL 31 DICEMBRE 1995

PENSIONE DI VECCHIAIA

Per conseguire il diritto a pensione occorre perfezionare i seguenti requisiti:

- **anzianità minima contributiva di 20 anni.**
Ai fini del raggiungimento di tale anzianità sono validi i contributi versati o accreditati a qualunque titolo.
- **requisito anagrafico come da tabella seguente** (dal 2025 i requisiti anagrafici sono stimati, sulla base dello scenario demografico Istat)

	Lavoratori dipendenti settore privato	Lavoratrici dipendenti settore privato
Anni	età	età
2024	67	67
2025	67	67
2026	67	67
2027	67 ¹⁴	67
2028	67	67

¹² [Legge 214/2011](#) di conversione del [DL 201/2011](#) - [Circolare interpretativa INPS n. 35 del 14/3/2012](#)

¹³ Il [D.L. 4/2019](#), convertito con modificazioni dalla [Legge 26/2019](#), ha “congelato” dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026 gli adeguamenti alla speranza di vita del requisito contributivo previsto per la pensione “anticipata”.

¹⁴ INPS non ha aggiornato, ad oggi, il calcolatore delle decorrenze pensioni malgrado la [Nota di Aggiornamento del Rapporto n. 25 -LE TENDENZE DI MEDIO-LUNGO PERIODO DEL SISTEMA PENSIONISTICO E SOCIO-SANITARIO](#) pubblicata a gennaio 2025 dalla Ragioneria Generale dello Stato evidenzi un incremento della speranza di vita di 3 mesi dal 2027 in base ai dati previsionali ISTAT aggiornati a settembre 2024.

2029	67 e 1 mese	67 e 1 mese
2030	67 e 1 mese	67 e 1 mese
2031	67 e 4 mesi	67 e 4 mesi
2032	67 e 4 mesi	67 e 4 mesi
2033	67 e 7 mesi	67 e 7 mesi
2034	67 e 7 mesi	67 e 7 mesi
2035	67 e 9 mesi	67 e 9 mesi
2036	67 e 9 mesi	67 e 9 mesi

Non sono modificati i requisiti anagrafici (da adeguare alla speranza di vita) e la decorrenza delle prestazioni (con applicazione della “finestra mobile” di 12 mesi) per:

- **Lavoratori non vedenti** (51 anni di età se donna e 56 anni se uomo per il 2025);
- **Lavoratori invalidi in misura non inferiore all'80%** (56 anni di età se donna e 61 anni se uomo per il 2025).

PENSIONE ANTICIPATA

Per conseguire il diritto a pensione occorre possedere l'**anzianità contributiva minima come da tabella seguente** (dal 2027¹⁵ i requisiti anagrafici sono stimati, sulla base dello scenario

demografico Istat). Ai fini del raggiungimento delle anzianità sono validi i contributi versati o accreditati a qualunque titolo¹⁶.

La normativa non prevede un requisito anagrafico minimo¹⁷.

Il [D.L. 4/2019](#), convertito con modificazioni dalla [Legge 26/2019](#), prevede la decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 3 mesi dalla maturazione del requisito (c.d. finestra).

	Lavoratori dipendenti privati	Lavoratrici dipendenti private
Anni	Anzianità contributiva indipendente dall'età anagrafica	Anzianità contributiva indipendente dall'età anagrafica
2024	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
2025	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi

¹⁵ Il D.L. 4/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 26/2019, ha “congelato” dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026 gli adeguamenti alla speranza di vita del requisito contributivo previsto per la pensione “anticipata”.

¹⁶ Ricordiamo che è comunque necessario perfezionare il raggiungimento dei 35 anni di contributi escludendo i periodi di contribuzione figurativa per malattia e disoccupazione ordinaria.

¹⁷ La Legge di Bilancio 2017 (art. 194) ha eliminato definitivamente le penalizzazioni previste a decorrere dal 1/1/2018 in caso di accesso alla pensione anticipata con età anagrafica inferiore ai 62 anni.

2026	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
2027	42 anni e 10 mesi ¹⁸	41 anni e 10 mesi
2028	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
2029	42 anni e 11 mesi	41 anni e 11 mesi
2030	42 anni e 11 mesi	41 anni e 11 mesi
2031	43 anni e 2 mesi	42 anni e 2 mesi
2032	43 anni e 2 mesi	42 anni e 2 mesi
2033	43 anni e 5 mesi	42 anni e 5 mesi
2034	43 anni e 5 mesi	42 anni e 5 mesi
2035	43 anni e 7 mesi	42 anni e 7 mesi
2036	43 anni e 7 mesi	42 anni e 7 mesi

3.2 LAVORATORI ASSUNTI DOPO IL 31 DICEMBRE 1995

PENSIONE DI VECCHIAIA

Per conseguire il diritto a pensione deve ricorrere una delle seguenti condizioni:

- stessi requisiti anagrafici e contributivi previsti per i lavoratori con contributi versati al 31 dicembre 1995, a condizione che l'importo dell'assegno non sia inferiore all'importo dell'assegno sociale¹⁹;
- 71 anni²⁰ di età (per il 2025) e almeno 5 anni di contribuzione effettiva escludendo quella accreditata figurativamente a qualunque titolo (in questo caso non esiste una soglia minima dell'assegno erogato).

Eccezione: le lavoratrici madri, indipendentemente dal fatto che al momento della maternità lavorino o meno, possono beneficiare di un periodo di maggiorazione dell'età anagrafica pari a 4 mesi per ciascun figlio fino ad un massimo di 12 mesi, raggiungendo in tal modo prima il requisito anagrafico utile per accedere alla pensione. In alternativa possono optare per un calcolo più favorevole della pensione grazie all'applicazione del coefficiente di trasformazione relativo ad un'età anagrafica superiore di un anno a quella effettiva nel caso di uno o due figli e superiore di due anni per tre o più figli.

¹⁸ INPS non ha aggiornato, ad oggi, il calcolatore delle decorrenze pensioni malgrado la [Nota di Aggiornamento del Rapporto n. 25 -LE TENDENZE DI MEDIO-LUNGO PERIODO DEL SISTEMA PENSIONISTICO E SOCIO-SANITARIO](#) pubblicata a gennaio 2025 dalla Ragioneria Generale dello Stato evidenzia un incremento della speranza di vita di 3 mesi dal 2027 in base ai dati previsionali ISTAT aggiornati a settembre 2024.

¹⁹ L'assegno sociale annuo per il 2025 è di € 7.002,97 (€ 538,69 x 13 mensilità).

²⁰ Dal 1° gennaio 2013 i requisiti anagrafici vengono adeguati, con cadenza triennale fino al 2019 e biennale in seguito, alla speranza di vita accertata dall'Istat. Nel 2013 l'incremento è stato di 3 mesi, nel 2016 di ulteriori 4 mesi e nel 2019 di ulteriori 5 mesi.

PENSIONE ANTICIPATA

Anche per la pensione anticipata, per conseguire il diritto alla prestazione deve ricorrere una delle seguenti condizioni:

- stessa anzianità contributiva minima prevista per i lavoratori che hanno iniziato a lavorare prima del 1/1/1996.
Ai fini del raggiungimento delle anzianità sono validi i contributi versati o accreditati a qualunque titolo, con esclusione della contribuzione volontaria. I periodi di lavoro antecedenti ai 18 anni di età sono moltiplicati per 1,5.
- 64 anni²¹ di età con almeno 25 anni (30 anni dal 2030) di contribuzione effettiva, purché l'assegno mensile di pensione non sia inferiore a 3,0 volte, ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli, l'importo mensile dell'assegno sociale.
Anche in questo caso, ai fini del raggiungimento dei 25 anni effettivi di contribuzione non sono computati i periodi di contribuzione figurativa a qualunque titolo riconosciuti.

La [Legge di Bilancio 2025](#) introduce la facoltà, per i lavoratori **privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995**, di **computare anche il valore di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare, ai fini del raggiungimento dei cosiddetti importi soglia** sia per la pensione anticipata che per quella di vecchiaia.

4 DECORRENZA DELLA PENSIONE

La Legge Fornero, pesantemente intervenuta sulle anzianità anagrafiche e contributive necessarie per acquisire il diritto alla pensione, aveva quasi del tutto eliminato il sistema delle "finestre" che allontanava nel tempo l'effettiva erogazione delle prestazioni.

Il [D.L. 4/2019](#), convertito con modificazioni dalla [Legge 26/2019](#), ha invece previsto la decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 3 mesi dalla maturazione del requisito, sia per la pensione anticipata sia per il requisito sperimentale (triennio 2019-2021) denominato "Pensione quota 100" (sostituito poi da quota 102 e quota 103).

Lo stesso Decreto ha reintrodotto la cosiddetta "Opzione donna" con decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 12 mesi (18 mesi per le lavoratrici autonome) dalla data di maturazione dei previsti requisiti.

Ricapitolando:

- dal **1° gennaio 2012**, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale si raggiunge il diritto;

²¹Dal 1° gennaio 2013 i requisiti anagrafici vengono adeguati, con cadenza triennale fino al 2019 e biennale in seguito, alla speranza di vita accertata dall'Istat. Nel 2013 l'incremento è stato di 3 mesi, nel 2016 di ulteriori 4 mesi e nel 2019 di ulteriori 5 mesi.

- dal **1° gennaio 2019**, la pensione anticipata decorre, trascorsi 3 mesi dalla maturazione del requisito richiesto, dal primo giorno del mese successivo²²;
- dal **1° gennaio 2019**, la pensione anticipata cosiddetta “Opzione donna” decorre, trascorsi 12 mesi (18 mesi per le lavoratrici autonome) dalla maturazione dei requisiti previsti, dal primo giorno del mese successivo.

In tutti i casi, condizione essenziale è la **cessazione del rapporto di lavoro e la presentazione della domanda di pensione**.

Chi volesse provare a calcolare autonomamente la decorrenza della propria pensione in base alla normativa vigente, può accedere al sito <https://www.pensionioqgi.it/strumenti/calcola-quando-si-va-in-pensione>.

È comunque sempre consigliabile verificare il risultato presso un patronato INCA (<https://www.inca.it/dove-siamo/sedi-in-italia.html>).

5 LE ECCEZIONI ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA E LE MODIFICHE APPORTATE DAL 2017 AD OGGI

L'applicazione della Legge Fornero prevede alcune eccezioni che riguardano sia specifiche disposizioni relative ai lavoratori/lavoratrici dipendenti con precisi requisiti anagrafici e contributivi alla data del 31 dicembre 2012, sia il mantenimento della previgente normativa a favore di particolari categorie di lavoratori/lavoratrici. La [Legge di Bilancio 2017](#) ha introdotto alcune ulteriori possibilità di percepire anticipatamente la pensione o di cessare anticipatamente il rapporto di lavoro.

La [Legge di Bilancio 2018](#) è intervenuta ulteriormente su queste ultime disposizioni.

Il [D.L. 4/2019](#), convertito con modificazioni dalla [Legge 26/2019](#), ha introdotto il trattamento di pensione anticipata Quota 100, ha “congelato” dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026 gli adeguamenti alla speranza di vita del requisito contributivo previsto per la pensione “anticipata” ed ha introdotto nuovamente la cosiddetta “Opzione donna”.

La [Legge di Bilancio 2020](#) e la [Legge di Bilancio 2021](#) hanno confermato le precedenti misure adottate ed hanno prorogato di un anno l’Opzione donna”.

La [Legge di Bilancio 2022](#) ha introdotto il trattamento di pensione Quota 102 in sostituzione di Quota 100, ha rinnovato per un ulteriore anno l’Opzione Donna” ed ha rinnovato l’APE sociale con un ulteriore ampliamento delle platee aventi diritto alla prestazione.

La [Legge di Bilancio 2023](#) ha introdotto il trattamento di pensione Quota 103 in sostituzione di Quota 102 con un incentivo alla permanenza in servizio, limita le possibilità di accesso alla pensione con l’Opzione Donna” e rinnova per un ulteriore anno l’APE sociale.

La [Legge di Bilancio 2024](#) ha confermato Quota 103 introducendo però ulteriori limitazioni all’importo massimo della prestazione ed aumentando la durata delle finestre d’accesso, ha

²² Per gli iscritti alle Casse CPDEL (enti locali), CPS (sanitari), CPI (insegnanti), CPUG (ufficiali e coadiutori giudiziari) è previsto un allungamento progressivo delle finestre di uscita, in relazione all’anno di maturazione dei requisiti per il pensionamento, che va da 3 mesi se gli stessi sono maturati al 31 dicembre 2024 sino a 9 mesi se maturati dopo il 31 dicembre 2027.

elevato il requisito dell'età anagrafica (da 60 a 61 anni) per l'“Opzione Donna”, ha prorogato per un ulteriore anno l'APE sociale incrementando però il requisito anagrafico da 63 anni a 63 anni e 5 mesi ed ha penalizzato pesantemente il metodo di calcolo e la durata delle finestre d'accesso alla pensione anticipata dei dipendenti pubblici.

La [Legge di Bilancio 2025](#) proroga le vigenti vie d'uscita anticipate: opzione donna, quota 103, Ape sociale mantenendo però le penalizzazioni introdotte nel 2024.

5.1 DISPOSIZIONI ECCEZIONALI

Queste disposizioni si applicano a coloro che alla data del 28 dicembre 2011 svolgevano attività di lavoro dipendente nel settore privato:

- i lavoratori possono accedere alla pensione anticipata al compimento dei 65 anni di età²³ se:
 - in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni al 31 dicembre 2012;
 - entro il 31 dicembre 2012 maturavano i requisiti previsti con il cosiddetto “sistema delle quote”²⁴.
- le lavoratrici potevano conseguire la pensione di vecchiaia alternativamente:
 - secondo le previsioni individuate per le lavoratrici con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (vedi precedente tabella),
 - al compimento dei 64 anni di età²⁵, se in possesso, al 31 dicembre 2012, di un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e di un'età anagrafica di almeno 60 anni.

5.2 APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA PREVIGENTE

Sono previste alcune fattispecie per le quali continuano ad applicarsi le precedenti norme per la maturazione dei requisiti di accesso e per la decorrenza delle prestazioni pensionistiche (c.d. “finestre”). Riportiamo quelle di immediato interesse per il nostro settore:

- **Lavoratori che avevano maturato il diritto**, secondo la vecchia disciplina, entro il **31 dicembre 2011**²⁶.
- **Lavoratrici in regime sperimentale**: le lavoratrici con almeno 35 anni di contributi e con età anagrafica di 57 anni al 31 dicembre 2015, potevano richiedere la prestazione prevista da detto regime²⁷. Restava confermata l'applicazione degli incrementi della speranza di vita (3 mesi dal 2013 ed ulteriori 4 mesi dal 2016). Di conseguenza, le lavoratrici nate nel mese di

²³ I requisiti anagrafici vengono adeguati, con cadenza triennale fino al 2019 e biennale in seguito, alla speranza di vita accertata dall'Istat. Nel 2013 l'incremento è stato di 3 mesi, nel 2016 di ulteriori 4 mesi e nel 2019 di ulteriori 5 mesi.

²⁴ [Tabella B](#) allegata alla [Legge 243/2004](#): nel 2012 la quota minima era 96 (somma di età e anzianità contributiva) con almeno 60 anni di età anagrafica.

²⁵ I requisiti anagrafici vengono adeguati, con cadenza triennale fino al 2019 e biennale in seguito, alla speranza di vita accertata dall'Istat. Nel 2013 l'incremento è stato di 3 mesi, nel 2016 di ulteriori 4 mesi e nel 2019 di ulteriori 5 mesi.

²⁶ Questi lavoratori potevano chiedere all'INPS di certificare il loro diritto acquisito.

²⁷ Il comma 222 Art. 1 della [Legge di Bilancio 2017](#) estendeva alle lavoratrici nate nel quarto trimestre del 1958 la facoltà di aderire al regime sperimentale, fermi restando gli incrementi della speranza di vita.

dicembre 1958 maturavano il diritto a luglio 2016 con decorrenza della prestazione 12 mesi dopo la maturazione del requisito.

Per potersi avvalere di tale opportunità, le lavoratrici dovevano però optare per la liquidazione della pensione con le regole di calcolo del **sistema contributivo**²⁸.

- **Soggetti collocati** in mobilità, mobilità lunga ed **“esodo”** in base ad accordi sindacali stipulati entro la data del **4 dicembre 2011**. In merito alla previsione di utilizzo della prestazione straordinaria erogata dai fondi di solidarietà di settore (c.d. “esodo”), la normativa previgente si applicava nei confronti di coloro che già erano stati collocati in esodo e di quelli che accedevano al Fondo esuberi successivamente alla data del 4 dicembre 2011 in base ad accordi antecedenti²⁹.
- **Lavoratori** che alla data del 31 ottobre 2011 erano in **congedo per assistenza a figli disabili**, a condizione che maturassero almeno 40 anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall’età anagrafica, entro 24 mesi dall’inizio del congedo

Le norme di salvaguardia trovano un limite numerico nelle risorse economiche individuate dal Governo. I colleghi entrati nel Fondo di solidarietà del settore credito fino al 30/6/2013 sono ricompresi nei numeri dei “salvaguardati”.

5.3 LEGGI DI BILANCIO 2017 E 2018

La [Legge di Bilancio 2017](#) ha introdotto le seguenti previsioni.

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti attuativi relativi ai **LAVORI USURANTI**, ai **BENEFICI PER I LAVORATORI PRECOCI**, all’**APE SOCIALE** e all’**APE VOLONTARIA** l’INPS ha emanato le relative Circolari [n. 90/2017](#), [n. 99/2017](#), [n. 100/2017](#) e [n. 28/2018](#).

La [Legge di Bilancio 2018](#) è intervenuta apportando alcune modifiche a queste misure.

APE VOLONTARIA

Il regime sperimentale si è concluso a fine 2019.

APE SOCIALE

In via sperimentale fino al 31 dicembre 2019³⁰, viene istituito un “anticipo pensionistico” per i soggetti in stato di bisogno che abbiano compiuto almeno 63 anni di età con 30 anni di contributi e che si trovino in una delle seguenti condizioni:

²⁸ [Art. 1 comma 9 Legge 243/2004](#).

²⁹ Per i lavoratori collocati nel Fondo esuberi dopo il 4/11/2011 per effetto di accordi antecedenti, la normativa prevede che rimarranno a carico del Fondo fino al compimento dei 62 anni di età anche se maturano prima i requisiti di accesso al pensionamento.

³⁰ L’art. 18 del [D.L. 4/2019](#), convertito con modificazioni dalla [Legge 26/2019](#), ha prorogato di un anno il regime sperimentale. La [Legge di Bilancio 2020](#) e la [Legge di Bilancio 2021](#) hanno prorogato di un ulteriore anno ciascuna l’anticipo pensionistico. La [Legge di Bilancio 2022](#) ha rinnovato l’APE sociale con un ulteriore ampliamento delle platee aventi diritto alla prestazione. La misura è stata prorogata di un ulteriore anno dalla [Legge di Bilancio 2023](#). La [Legge di Bilancio 2024](#) ha prorogato per un ulteriore anno l’APE sociale incrementando però il requisito anagrafico da 63 anni a 63 anni e 5 mesi. Anche la [Legge di Bilancio 2025](#) proroga di un ulteriore anno la misura modificata nel 2024.

- disoccupati che abbiano finito integralmente di percepire, la prestazione per la disoccupazione loro spettante;
- assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente (genitore, figlio) con handicap grave³¹ ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i **genitori o il coniuge abbiano compiuto i settanta anni di età** oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti³²;
- sono invalidi civili con un grado di invalidità pari o superiore al 74%;
- lavoratori dipendenti che hanno svolto per un periodo di tempo pari almeno a **sei anni negli ultimi sette** oppure **per almeno sette anni negli ultimi dieci anni** prima del pensionamento un lavoro particolarmente difficoltoso o rischioso³³ (in questo caso è necessario avere almeno 36 anni³⁴ di anzianità contributiva).

La [Legge di Bilancio 2018](#) ha ampliato il numero di categorie rientranti in questa fattispecie portandole da 11 a 15. Questi lavoratori sono esentati dal prossimo adeguamento alla speranza di vita che scatterà nel 2019.

Per le lavoratrici madri, la [Legge di Bilancio 2018](#) prevede una riduzione del requisito contributivo utile all'accesso all'Ape Sociale di 12 mesi per ogni figlio per un massimo di 2 anni.

L'indennità è pari all'importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione, comunque con un massimo di 1500 euro.

La [Legge di Bilancio 2020](#) e la [Legge di Bilancio 2021](#) hanno prorogato di un anno il regime sperimentale dell'Ape Sociale.

Anche la [Legge di Bilancio 2022](#) ha rinnovato l'ape sociale con un ulteriore ampliamento delle platee aventi diritto alla prestazione³⁵.

La misura è stata prorogata di un ulteriore anno dalla [Legge di Bilancio 2023](#).

La [Legge di Bilancio 2024](#) ha prorogato per un ulteriore anno l'APE sociale incrementando però il requisito anagrafico da 63 anni a 63 anni e 5 mesi.

Anche la [Legge di Bilancio 2025](#) proroga di un ulteriore anno la misura così come modificata nel 2024.

BENEFICIO PER I LAVORATORI PRECOCI

I lavoratori che vantano un anno di anzianità contributiva prima del compimento dei 19 anni potranno ottenere la pensione anticipata con 41 anni di contribuzione³⁶ qualora siano nelle seguenti condizioni:

³¹ Art. 3 comma 3 [Legge 104/92](#).

³² La [Legge di Bilancio 2018](#) ha ampliato la platea dei familiari assistiti.

³³ Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici, Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni, Conciatori di pelli e di pellicce, Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante, Conduttori di mezzi pesanti e camion, Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni, Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza, Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido, Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati, Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia, Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti, Siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature, Operai dell'agricoltura, della zootecnia e pesca, Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare dipendenti o soci di cooperative, Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne.

³⁴ Dal 1° gennaio 2022, tuttavia, il predetto requisito di 36 anni viene ridotto a **32 anni** per i soli operai edili, per i ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta.

³⁵ Alla platea già prevista si aggiungono le attività lavorative elencate nell'[Allegato 3](#) della [Legge di Bilancio 2022](#).

- lavoratori in stato di disoccupazione per cessazione del rapporto di lavoro a seguito di licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale e che non percepiscono più da almeno tre mesi la prestazione per la disoccupazione loro spettante;
- lavoratori che assistono al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità³⁷ ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i **genitori o il coniuge abbiano compiuto i settanta anni di età** oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti³⁸;
- lavoratori che hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
- lavoratori addetti a lavori usuranti³⁹ o lavoratori dipendenti che hanno svolto per un periodo di tempo pari almeno a **sei anni negli ultimi sette** oppure **per almeno sette anni negli ultimi dieci anni** prima del pensionamento un lavoro particolarmente difficoltoso o rischioso⁴⁰. La [Legge di Bilancio 2018](#) ha ampliato il numero di categorie rientranti in questa fattispecie portandole da 11 a 15.

La domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio deve essere presentata entro il **1° marzo di ciascun anno**⁴¹.

Le domande presentate oltre il **1° marzo** e, comunque, non oltre il **30 novembre** sono prese in considerazione esclusivamente se all'esito del monitoraggio residuano le necessarie risorse finanziarie.

LAVORI USURANTI

Viene introdotta dalla [Legge di Bilancio 2017](#) la possibilità di accedere alla pensione anticipata con requisiti agevolati per i lavoratori pubblici o privati che abbiano svolto, per un periodo di tempo pari ad almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa ovvero ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva, attività lavorative particolarmente faticose e pesanti, definite usuranti.

Possono beneficiarne i lavoratori:

- impegnati in mansioni particolarmente usuranti
- notturni a turni e/o per l'intero anno
- addetti alla cosiddetta "linea catena"

³⁶ L'art. 17 del [D.L. 4/2019](#), convertito con modificazioni dalla [Legge 26/2019](#), ha "escluso" tale requisito contributivo, a partire dal 1° gennaio 2019, dagli adeguamenti alla speranza di vita, prevedendo contestualmente la decorrenza del trattamento trascorsi 3 mesi dalla maturazione del requisito stesso.

³⁷ Art. 3 comma 3 [Legge 104/92](#).

³⁸ La [Legge di Bilancio 2018](#) ha ampliato la platea dei familiari assistiti.

³⁹ Art. 1 commi 1, 2 e 3 [D. lgs. n. 67/2011](#)

⁴⁰ Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici, Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni, Conciatori di pelli e di pellicce, Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante, Conduttori di mezzi pesanti e camion, Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni, Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza, Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido, Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati, Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia, Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti, Siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature, Operai dell'agricoltura, della zootecnia e pesca, Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare dipendenti o soci di cooperative, Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne.

⁴¹ Circolare INPS [n. 99/2017](#)

- conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo⁴².

I lavoratori dipendenti delle fattispecie ai punti a), c) e d) possono accedere alla pensione con un'anzianità contributiva di almeno 35 anni e con un'età minima di 61 anni e 7 mesi, se raggiungono quota **97,6** (somma di età e anzianità contributiva).

I lavoratori dipendenti notturni a turni, occupati per un numero di giorni pari o superiore a 78 all'anno, possono accedere alla pensione con i medesimi requisiti sopra citati.

I lavoratori dipendenti notturni a turni, occupati per un numero di giorni da 64 a 71 all'anno, possono accedere alla pensione con un'anzianità contributiva di almeno 35 anni e con un'età minima di 63 anni e 7 mesi, se raggiungono quota **99,6** (somma di età e anzianità contributiva).

I lavoratori dipendenti notturni a turni, occupati per un numero di giorni da 72 a 77 all'anno, possono accedere alla pensione con un'anzianità contributiva di almeno 35 anni e con un'età minima di 62 anni e 7 mesi, se raggiungono quota **98,6** (somma di età e anzianità contributiva).

Per tutti questi lavoratori, in via transitoria, non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita previsti per gli anni dal 2019 al 2026⁴³.

5.4 LE LEGGI DI BILANCIO DAL 2019 AL 2025

Il [D.L. 4/2019](#), convertito con modificazioni dalla [Legge 26/2019](#), ha introdotto, in via sperimentale per il triennio 2019/2021, il trattamento di pensione anticipata **Quota 100**, ha "congelato" dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026 gli adeguamenti alla speranza di vita del requisito contributivo previsto per la pensione "anticipata" ed ha introdotto nuovamente la cosiddetta "Opzione donna". Trattasi di misure sperimentali o temporanee che quindi non hanno comportato il superamento della Legge Fornero.

Vediamo in maniera più dettagliata cosa prevedono queste misure.

PENSIONE ANTICIPATA "QUOTA 100", "QUOTA 102" E "QUOTA 103"

In via sperimentale per il triennio 2019-2021 si è potuto conseguire il diritto alla pensione al raggiungimento di:

- un'età anagrafica di almeno **62 anni**;
- un'anzianità contributiva minima di **38 anni**.

Chi avesse maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2021 potrà andare in pensione con quota 100 anche successivamente a tale data.

La [Legge di Bilancio 2022](#) ha poi introdotto, per il SOLO 2022, un trattamento di pensione anticipata con 64 anni e 38 anni di contributi per tutti i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all'INPS, denominata "Quota 102".

Nel settore privato, la decorrenza è prevista dopo 3 mesi dalla maturazione dei requisiti stessi.

Quindi, per coloro che avessero maturato 62 anni di età e 38 anni di contributi entro il 31 gennaio 2022 era prevista la decorrenza del trattamento al 1° maggio 2022.

⁴² Art. 1 comma 1 [Dlgs 67/2011](#)

⁴³ Circolare INPS [n. 90/2017](#)

In sostanza la "Quota 102" ha riguardato i nati entro il 1958 che hanno raggiunto tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2022 i 38 anni di contributi.

Non è prevista alcuna penalizzazione specifica: va però sottolineato che una pensione calcolata con un'età anagrafica di 64 anni e un'anzianità contributiva di 38 anni sarà inevitabilmente più bassa di una che derivasse da un'età superiore e da un periodo di contribuzione maggiore.

La [Legge di Bilancio 2023](#) ha introdotto il trattamento di pensione Quota 103 in sostituzione di Quota 102 con un incentivo alla permanenza in servizio.

In buona sostanza, chi avesse maturato 62 anni e 41 anni di contributi entro il 31 dicembre 2023 potrà andare in pensione. Si chiama «pensione anticipata flessibile» (in gergo "Quota 103") e si tratta praticamente di una proroga delle vecchie "Quota 100" (62 anni e 38 anni di contributi) e "Quota 102" (64 anni e 38 di contributi). Ma con una differenza: la misura della pensione **non poteva eccedere 2.800€ lordi mensili**⁴⁴ sino al raggiungimento dell'età pensionabile, cioè 67 anni salvo ulteriori adeguamenti. Era rimasto, anche con "Quota 103", il regime delle finestre mobili (3 mesi dalla maturazione dei requisiti per i lavoratori del settore privato e 6 mesi per i lavoratori del pubblico impiego).

Per il lavoratore dipendente, pubblico e privato, che abbia raggiunto, o raggiunga entro il 31 dicembre 2023, i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato quota 103 è riconosciuta la facoltà di richiedere al datore di lavoro la corresponsione in busta paga dell'importo di contribuzione a proprio carico, con conseguente esclusione del versamento della quota contributiva.

La [Legge di Bilancio 2024](#) ha confermato per il 2024 Quota 103 apportando però significative penalizzazioni. Le modifiche hanno riguardato le limitazioni agli importi degli assegni e alla cd. finestre mobili. La pensione, erogata integralmente con il **sistema contributivo**, non potrà superare quattro volte il trattamento minimo⁴⁵ sino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia (attualmente 67 anni), mentre per la decorrenza delle prestazioni gli interessati dovranno attendere dalla maturazione dei requisiti 7 mesi nel privato e 9 mesi nel pubblico per il primo accredito.

La [Legge di Bilancio 2025](#) proroga quota 103 mantenendo però le penalizzazioni introdotte nel 2024.

PENSIONE ANTICIPATA 2019/2026

A decorrere dal 1° gennaio 2019 l'accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di:

- 41 anni e 10 mesi per le donne;
- 42 anni e 10 mesi per gli uomini.

Dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026 non sono applicati gli adeguamenti alla speranza di

⁴⁴ La misura della prestazione non potrà eccedere le cinque volte il trattamento minimo Inps (per il 2025 € 603,40 €).

⁴⁵ La misura della prestazione non potrà eccedere le quattro volte il trattamento minimo Inps (per il 2025 pari a € 603,40 € al mese).

vita (quindi i requisiti rimarranno invariati e pari - fino a tutto il 2026 - a 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini, a cui si aggiungono però i 3 mesi di finestra).

A decorrere dal 1° gennaio 2027 il requisito contributivo sarà nuovamente adeguato all'aspettativa di vita.

Con la [Legge di Bilancio 2024](#) vengono riviste anche le finestre di uscita per la pensione anticipata, a cui potranno accedere i soggetti che hanno maturato un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi, nel caso di uomini, e di 41 anni e 10 mesi, nel caso di donne. Per gli iscritti alle Casse CPDEL (enti locali), CPS (sanitari), CPI (insegnanti), CPUG (ufficiali e coadiutori giudiziari) è previsto un allungamento progressivo, in relazione all'anno di maturazione dei requisiti per il pensionamento, che va da 3 mesi se gli stessi sono maturati al 31 dicembre 2024 sino a 9 mesi se maturati dopo il 31 dicembre 2027.

OPZIONE DONNA

La [Legge di Bilancio 2023](#) ha prorogato la misura di un altro anno ma l'ha pure vincolata ad una «condizione soggettiva» che la lavoratrice deve possedere al momento della domanda.

Non si tratta quindi più un accesso libero.

In particolare, dal 2023 occorre ritrovarsi in **uno dei seguenti profili di tutela**:

- **svolgere assistenza** al momento della richiesta di prepensionamento e **da almeno sei mesi** al coniuge o a un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992), ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni d'età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- **soffrire una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%;**
- **essere lavoratrice licenziata o dipendente** da imprese per le quali è attivo **un tavolo di confronto** per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la **crisi d'impresa**.

Sono stati rimodulati anche i requisiti anagrafici. Hanno potuto accedere le lavoratrici in possesso di **60 anni** (sia dipendenti che autonome) **unitamente a 35 anni di contributi maturati** (entrambi i requisiti) **entro il 31 dicembre 2022**. Il requisito anagrafico scende di un anno (59 anni) in presenza di un figlio e di due anni in presenza di due figli (58 anni).

Per le **sole lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese** in crisi (quelle cioè di cui alla precedente lettera c) i requisiti erano rimasti **58 anni e 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2022** prescindendo, cioè, dal numero di figli.

Erano state confermate le finestre mobili di **12 e 18 mesi** ed il calcolo dell'assegno pensionistico **SOLO** con il sistema contributivo.

La [Legge di Bilancio 2024](#) ha elevato il requisito dell'età anagrafica (da 60 a 61 anni) consentendo così l'accesso anticipato al trattamento pensionistico "Opzione Donna", calcolato secondo le regole del sistema contributivo, alle lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2023, un'età anagrafica di almeno 61 anni (ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni) con un'un'anzianità contributiva pari almeno a 35 anni, oltre ad essere, alternativamente, in possesso di uno dei requisiti già previsti per il 2023. Confermata la previsione per le **lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese** in crisi dei requisiti a **58 anni di età e 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2023** prescindendo dal numero di figli. A tal proposito la [Circ. INPS 25/2023](#) ha chiarito che le condizioni citate devono sussistere alla data di presentazione della domanda di pensione e non devono essere oggetto di ulteriore verifica alla decorrenza del trattamento.

La [Legge di Bilancio 2025](#) proroga di un ulteriore anno la misura mantenendo però le penalizzazioni introdotte nel 2024. I requisiti anagrafici e contributivi devono essere maturati entro il 31 dicembre 2024.

6 IL CALCOLO DELLA PENSIONE

Già la riforma Dini del 1995 ha introdotto il sistema di calcolo **contributivo**.

La [Legge 214/2011](#) ha superato definitivamente il sistema di calcolo basato sul solo sistema retributivo.

Dal 1/1/2012, ai fini del calcolo della pensione si applicano i seguenti criteri:

LAVORATORI CON ALMENO 18 ANNI DI CONTRIBUTI AL 31/12/1995	sistema di calcolo misto : - sistema retributivo per la quota maturata al 31/12/2011, - sistema contributivo per la quota maturata dal 1/1/2012.
LAVORATORI CON MENO DI 18 ANNI DI CONTRIBUTI AL 31/12/1995	sistema di calcolo misto : - sistema retributivo per la quota maturata al 31/12/1995 , - sistema contributivo per la quota maturata dal 1/1/1996 . Questi lavoratori hanno la facoltà di optare per l'applicazione integrale del "regime contributivo", a condizione che abbiano una contribuzione pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 versati nel sistema contributivo (cioè successivi al 31/12/1995) ⁴⁶ .
LAVORATORI CHE HANNO INIZIATO A LAVORARE DOPO IL 31/12/1995	sistema contributivo sulla base di tutta la contribuzione versata nell'intero arco della vita lavorativa.

⁴⁶ In caso di opzione, l'età richiesta ai fini del raggiungimento della prestazione diventa quella prevista nel sistema contributivo. Di fatto, con i nuovi requisiti pensionistici, l'opzione contenuta nella Riforma Dini del 1995, che permetteva di percepire la pensione già a 57 anni, ha perso quasi completamente di interesse.

6.1 CALCOLO CON IL SISTEMA RETRIBUTIVO

Secondo tale sistema, la pensione è rapportata alla media delle retribuzioni degli ultimi anni lavorativi.

Si basa su tre elementi:

- l'anzianità contributiva maturata al 31/12/1995 (per i lavoratori che a quella data avevano meno di 18 anni di contributi) o al 31/12/2011 (per coloro con più di 18 anni di contributi al 31/12/1995);
- la retribuzione pensionabile, data dalla media delle retribuzioni percepite negli ultimi anni di attività lavorativa, opportunamente rivalutate sulla base degli indici Istat fissati ogni anno;
- l'aliquota di rendimento pari al 2% annuo della retribuzione pensionabile percepita entro un limite fissato dalla legge⁴⁷, per poi decrescere per fasce di importo superiore, fino ad arrivare ad una aliquota di rendimento dello 0,90% annuo.

Il calcolo avviene pro quota, secondo le norme previdenziali succedutesi nel tempo (riforma del 1992 e 1995). Si compone di due quote:

- **Quota A** - determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 1992 e sulla media delle retribuzioni pensionabili degli ultimi 5 anni di contribuzione (260 settimane) immediatamente precedenti la data di pensionamento. A tali retribuzioni vengono applicati i coefficienti di rivalutazione contenuti in una apposita tabella.
- **Quota B** - determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993 al 31/12/1995 (per i lavoratori che a quella data avevano meno di 18 anni di contributi) o al 31/12/2011 (per coloro con più di 18 anni di contributi al 31/12/1995) e sulla media delle retribuzioni pensionabili degli ultimi 10 anni di contribuzione (520 settimane) immediatamente precedenti la data di pensionamento. La rivalutazione è effettuata con le tabelle Istat dell'indice annuo dei prezzi al consumo e con l'ulteriore maggiorazione di un 1% fisso per ogni anno solare preso in considerazione dal computo.

6.2 CALCOLO CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO

Il calcolo della pensione è effettuato sull'insieme dei contributi versati nel periodo di riferimento.

Per determinare l'importo della pensione occorre:

- individuare la retribuzione annua⁴⁸;
- calcolare l'ammontare dei contributi di ogni anno moltiplicando la retribuzione annua per l'aliquota contributiva (33% per i lavoratori dipendenti);

⁴⁷ Il limite per le pensioni con decorrenza nel 2025 è di € 55.448,12 annui. Ad esempio, se la retribuzione pensionabile non supera tale limite, con 35 anni di anzianità contributiva la pensione sarebbe stata pari al 70% della retribuzione pensionabile.

⁴⁸ La retribuzione utile per il calcolo del montante è limitata al cosiddetto "tetto contributivo" che viene rivalutato ogni anno in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo: per il 2025 il tetto contributivo è di € 120.607.

- determinare il montante individuale sommando i contributi di ciascun anno e rivalutando annualmente il risultato ottenuto sulla base del tasso annuo di capitalizzazione calcolato sulla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) determinata dall'ISTAT;
- applicare al montante contributivo il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'assicurato alla data di decorrenza della pensione.

Coefficienti di trasformazione dal 01/01/2025:

Età	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
Coefficiente	4,204	4,308	4,419	4,536	4,661	4,795	4,936	5,088	5,250	5,423	5,608
e	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%

7 LA RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI

Le pensioni godono di un sistema di aumenti automatici collegati all'indice Istat, la cosiddetta perequazione automatica.

L'art. 2 del [decreto interministeriale del 15 novembre 2024](#) ha previsto che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2024 è determinata in misura pari a +0,8% dal 1° gennaio 2025, salvo congruaggio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

La rivalutazione dipenderà dalle fasce di reddito:

- 100% dell'inflazione, ovvero in misura piena, per le pensioni fino a 4 volte il trattamento minimo;
- 90% dell'inflazione per le pensioni comprese tra 4 e 5 volte il trattamento minimo;
- 75% dell'inflazione per le pensioni oltre le 5 volte il trattamento minimo.

Il **trattamento minimo** di riferimento in pagamento dal primo gennaio 2025 è pari a 603,40 euro.

L'ulteriore maggiorazione straordinaria del 2,2% prevista per il 2025 eleva le pensioni minime a 616,67 euro.

8 INABILITÀ E INVALIDITÀ

I lavoratori affetti da infermità fisica o mentale, che possono far valere determinati requisiti contributivi, hanno diritto in base alla gravità dell'infermità:

- alla pensione di inabilità;
- all'assegno di invalidità.

8.1 LA PENSIONE DI INABILITÀ

Si può ottenere al verificarsi delle seguenti condizioni:

- infermità fisica o mentale, accertata dai medici dell'INPS, tale da provocare **un'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro**;

- anzianità contributiva di almeno 5 anni di assicurazione (260 contributi settimanali), dei quali almeno 3 anni (156 settimane) versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione di inabilità;
- cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa.

La pensione di inabilità non è definitiva e, pertanto, può essere soggetta a revisione.

La prestazione non è cumulabile con l'eventuale rendita INAIL⁴⁹ concessa per lo stesso evento invalidante, fino a concorrenza con la rendita stessa.

I pensionati di inabilità possono presentare domanda per ottenere l'assegno per l'assistenza personale e continuativa.

Per il calcolo della pensione, l'anzianità contributiva maturata viene incrementata - nel limite massimo di 2.080 contributi settimanali, pari a 40 anni - dal numero di settimane intercorrenti tra la decorrenza della pensione di inabilità e il compimento di 60 anni di età sia per le donne sia per gli uomini.

8.2 L'ASSEGNO DI INVALIDITÀ

Si può ottenere al verificarsi delle seguenti condizioni:

- infermità fisica o mentale, accertata dai medici dell'INPS, tale da provocare una **riduzione permanente della capacità lavorativa a meno di un terzo**;
- anzianità contributiva di almeno 5 anni di assicurazione (260 contributi settimanali), dei quali almeno 3 anni (156 settimane) versati nei cinque anni precedenti la domanda di assegno ordinario di invalidità.

L'assegno ordinario di invalidità ha una validità di tre anni, quindi non è una pensione definitiva.

È rinnovabile su domanda del beneficiario, che viene quindi sottoposto ad una nuova visita medico-legale e dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno viene confermato automaticamente, ferme restando le facoltà di revisione.

L'assegno ordinario di invalidità viene concesso anche se si continua a lavorare, ma è soggetto alla normativa sul cumulo con redditi da lavoro: l'assegno di invalidità viene quindi ridotto se il titolare possiede redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa.

L'assegno ordinario di invalidità non è reversibile, ma i superstiti possono beneficiare di pensione indiretta se il titolare dell'assegno possedeva i requisiti pensionistici richiesti⁵⁰.

Trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione

L'assegno ordinario di invalidità, al compimento dell'età prevista dalla nuova normativa per la pensione di vecchiaia e in presenza dei requisiti contributivi, si trasforma automaticamente in pensione di vecchiaia, purché l'interessato abbia cessato l'attività di lavoro dipendente. (Il periodo in cui l'invalido ha beneficiato dell'assegno e non ha contributi da lavoro, viene considerato utile per raggiungere il diritto alla pensione di vecchiaia).

⁴⁹ L'INAIL è l'istituto che risarcisce gli infortuni sul lavoro con assegno rivedibile o rendita vitalizia.

⁵⁰ Vedi capitolo La pensione ai superstiti.

9 LA PENSIONE AI SUPERSTITI

Il decesso dell'assicurato dà diritto ai superstiti di usufruire di una prestazione denominata:

- **pensione di reversibilità** in caso di morte del soggetto già titolare di pensione;
- **pensione indiretta ai superstiti** se il lavoratore, deceduto ancora in servizio, aveva maturato 15 anni di anzianità contributiva (780 contributi settimanali) o poteva vantare i requisiti per l'assegno di invalidità (5 anni di contributi di cui 3 anni nel quinquennio precedente la data del decesso).

I superstiti aventi diritto alla pensione sono:

- il coniuge superstite, anche se separato (se il coniuge superstite è separato con addebito, la pensione spetta a condizione che sia stato riconosciuto dal Tribunale il diritto agli alimenti);
- il coniuge divorziato, se titolare di assegno divorzile;
- i figli (legittimi o legittimati, adottivi o affiliati, naturali, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge) che, alla data della morte del genitore, siano minorenni, inabili, studenti o universitari e a carico del medesimo;
- i nipoti minori (equiparati ai figli), se totalmente a carico del nonno o della nonna alla data di morte dei medesimi;

In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti la pensione può essere erogata:

- ai genitori d'età non inferiore a 65 anni, che non siano titolari di pensione e che alla data del decesso del lavoratore o pensionato risultino a carico del medesimo.

In mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori la pensione può essere erogata:

- ai fratelli celibi inabili e alle sorelle nubili inabili, che non siano titolari di pensione e che alla data del decesso del lavoratore o pensionato risultino a carico del medesimo.

Il coniuge ed i figli possono beneficiare della pensione nella misura pari al 60% al solo coniuge, 80% al coniuge e un figlio, 100% al coniuge e due o più figli; 70% al solo figlio, 80% ai due figli, 100% ai tre o più figli; 15% per ogni altro familiare, avente diritto, diverso da coniuge, figli e nipoti. La pensione di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo alla morte dell'assicurato o del pensionato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.

Se il superstite avente diritto possiede altri redditi, la pensione di reversibilità viene ridotta del:

- 25% nel caso in cui il beneficiario abbia un reddito annuo superiore a tre volte il trattamento minimo Inps⁵¹,
- 40% nel caso in cui il beneficiario abbia un reddito annuo superiore a quattro volte il trattamento minimo,
- 50% nel caso in cui il beneficiario abbia un reddito annuo superiore a cinque volte il trattamento minimo.

I limiti di cumulabilità non trovano invece applicazione nei casi in cui siano titolari della pensione figli, minori, studenti o inabili, da soli o in concorso con il coniuge.

⁵¹ Il trattamento minimo annuo per il 2025 è di € 7.844,20 (€ 603,40 x 13 mensilità).

Indennità una tantum

Spetta al superstite del lavoratore assicurato dopo il 31/12/1995 e deceduto senza vantare i requisiti necessari per la concessione della pensione indiretta ai superstiti⁵².

L'indennità una tantum è pari all'importo mensile dell'assegno sociale⁵³ moltiplicato per il numero delle annualità di contribuzione accreditata a favore del lavoratore deceduto.

L'importo dell'indennità deve essere ripartito fra i superstiti beneficiari, in base alle aliquote previste dalla legge.

⁵² [Circolare Inps n. 104 del 16/6/2003](#)

⁵³ L'assegno sociale annuo per il 2025 è di € 7.002,97 (€ 538,69 x 13 mensilità).